

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dal Dr. Ernesto Nicolai, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni si è riunito il 22.03.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMATO CARLO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Due Torri), SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 5758/148pf17-18/GP/AA/mg del 08.01.2018).

Il deferimento

Con provvedimento dell'8 gennaio 2018, con udienza fissata al 22.3.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) Amato Carlo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD DUE TORRI, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Marco Lima e Girolamo Provenzano, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 42bis/Cae/2015-2016 e 195/Cae/2015-2016, pubblicate con C.U. n. 115 del 22.09.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce.
- 2) la Società ASD Due Torri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Carlo Amato l'inibizione per mesi 7 (sette); nei confronti della Società ASD Due Torri 2 (due) punti di penalizzazione e l'ammenda di euro 1.600,00 (Euro milleseicento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
 Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 148pf17-18 avente a oggetto: *"Mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della Società Due Torri, della somma di 3.500,00 euro, a favore del calciatore Provenzano Girolamo, prot. 195/CAE e della somma di 2.500,00 euro a favore del calciatore Lima Marco, prot.45/bis/CAE. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 21 settembre 2017 al n. 148pf 17-18"*.

In merito alla posizione dei deferiti ASD Due Torri e Carlo Amato, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che la Commissione Accordi Economici della LND, con decisioni prot. 42bis/Cae/2015-16 e 195/Cae/2015-16, pubblicate con CU n. 115 del 22/09/2016, in accoglimento dei reclami presentati dai calciatori Sigg.ri Marco Lima e Girolamo Provenzano, condannava la Società ASD Due Torri al pagamento in favore degli stessi della somma, rispettivamente, di € 2.500,00 ed € 3.500,00. È emerso altresì che le predette decisioni venivano regolarmente comunicate alla Società ASD Due Torri, in pari data, mediante pec, e che avverso le stesse non veniva proposta alcuna impugnazione. La Società ASD Due Torri, nonostante la regolare comunicazione, non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù delle decisioni suindicate nei termini previsti dalla normativa Federale.

In relazione alla posizione dei deferiti, quindi, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale. È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame con la relativa violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS e dell'art. 4 comma 1 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Signor Carlo Amato l'inibizione per mesi 7 (sette); nei confronti della Società ASD Due Torri, punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nell'attuale stagione sportiva, e l'ammenda di euro 1.600,00 (milleseicento/00).

[161] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D'ANNA RAFFAELE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD GLADIATOR - (nota n. 6728/165 pf 17-18 GP/AA/mg del 31.1.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 31 gennaio 2018, con udienza fissata al 22.3.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) D'Anna Raffaele, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Gladiator, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Squillante Luigi, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 4 del 25/05/2017 (ricorso n. 120/67), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) La Società ASD Gladiator, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Raffaele D'Anna l'inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società ASD Gladiator punti 1 (uno) di penalizzazione e l'ammenda di euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 165pf17-18 avente a oggetto: *"Mancato pagamento della Società Gladiator, entro il termine stabilito, della somma di 4.609,00 euro, in favore dell'allenatore Sig. Squillante Luigi, CU n. 4. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22 settembre 2017 al n. 165pf 17-18"*.

In merito alla posizione dei deferiti ASD Gladiator e Raffaele D'Anna, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che in data 25.05.2017, con Lodo pubblicato con C.U. n. 4/CA (in allegato al C.U. n. 330 LND pubblicato il 26/05/2017), il Collegio Arbitrale c/o LND, in accoglimento del ricorso n. 120/67 promosso da Squillante Luigi, condannava la Società ASD Gladiator al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.609,00, oltre interessi al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

È emerso altresì che tale lodo veniva regolarmente comunicato alla Società ASD Gladiator a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ricevuto il 26/05/2017 e che avverso le stesse non veniva proposta impugnazione. La Società ASD Gladiator, nonostante la regolare comunicazione, non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa Federale.

In relazione alla posizione dei deferiti, quindi, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale. È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame con la relativa

violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 1), delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS e dell'art. 4 comma 1 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Signor Raffaele D'Anna l'inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società ASD Gladiator, punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nell'attuale stagione sportiva, e l'ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

[100] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE - (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.II.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare la Società US Palmese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio tesserato Signor Antonio La Serra, giudicato dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico con CU n. 187 del 31 Gennaio 2018.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita non ha presentato alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'irrogazione nei confronti della US Palmese della sanzione dell'ammenda di € 600,00 (euro seicento). É altresì comparso il difensore della Società deferita il quale ha richiesto il proscioglimento della propria assistita da ogni addebito o in subordine l'applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: il deferimento trae spunto dall'indagine relativa al procedimento disciplinare n. 1281 pf 16-17 avente ad oggetto: *“Organizzazione di provini, da parte di presunti tesserati, senza le prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22.06.2017;*

La posizione della US Palmese, è collegata con la posizione dell'allenatore Signor Antonio La Serra; quest'ultimo con C.U. n. 187 del 31 Gennaio 2018 della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, è stato ritenuto responsabile del comportamento antiregolamentare a lui contestato, ovvero dall'aver preso parte in modo fattivo a provini di tesserati, in mancanza delle prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e per tali ragioni, sanzionato dal suddetto Organo di Giustizia Sportiva, con la squalifica per mesi uno. Di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità della US Palmese, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, con la relativa violazione prevista in tale caso dall'articolo 4 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti della US Palmese, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VISENTINI MARIO (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO ROVIGO SRL - (nota n. 6135/331 pf 17-18 GC/GP/ma del 17.1.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- il Signor Mario Visentini, all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo;
- la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo;

per rispondere:

il Signor Mario Visentini, nella qualità – all'epoca dei fatti – di Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché della violazione dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1-bis, comma 1, CGS, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016, in quanto ha sottoscritto, in data 1 agosto 2016, nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore* della suddetta Società, un accordo economico con il Signor Pantaleo Roca – all'epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico – avente a oggetto l'acquisizione, per la stagione sportiva 2016/2017, delle prestazioni professionali di quest'ultimo Signore quale collaboratore della prima squadra della Società sopra menzionata, partecipante – per la stagione sportiva indicata – al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), contenente il riconoscimento in favore dello stesso Signore di un premio di tesseramento annuale (pattuito in euro 11.000,00 da corrispondere in dieci rate) di importo superiore a quello (*i.e.*, euro 10.000,00) fissato per gli allenatori dilettanti dal C.U. n. 84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016;

la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 1 e comma 2, CGS, per le condotte – sopra meglio descritte – ascrivibili al proprio legale rappresentante *pro-tempore*, Signor Mario Visentini, e al proprio tesserato, Signor Pantaleo Roca.

Il Signor Mario Visentini, nonostante abbia sottoscritto il mandato in data 25 dicembre 2017, ha fatto pervenire a mezzo P.E.C. in data 20-21 dicembre 2017, e quindi oltre il termine di giorni trenta indicato nella comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, comunicazione notificata – come riconosce lo stesso Signor Mario Visentini – a mezzo P.E.C. in data 20 novembre 2017, memoria difensiva deducendo che «l'art.46 comma 1 del Regolamento LND prevede che le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio ... il Signor Pantaleo Roca doveva percepire euro 10.000,00 a titolo di premio e euro 1000,00 a

titolo di rimborso spese chilometrico, somma quest'ultima prevista dal modello predisposto per i contratti tra Società e allenatori dilettanti».

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Mario Visentini: 2 (due) mesi di inibizione;
- per la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo: l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dal lodo F.I.G.C. Collegio Arbitrale LND – pubblicato con C.U. n.4/2017 in data 25 giugno 2017 – emesso in data 25 maggio 2017 nell'ambito della vertenza avente n.134/67 fra all. Pantaleo Roca c. A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD, che *«il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD di corrispondere all'allenatore Sig. Pantaleo Roca la somma di € 8.900,00 ... relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2016/2017, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 89,00 ... per un totale di euro 8.989,00 ... Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale in quanto le parti, nell'accordo sottoscritto hanno superato i massimali consentiti dalle normative vigenti».*

In effetti, è documentalmente provato il superamento del massimale consentito da C.U. n.84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016 con riferimento all'accordo economico raggiunto con il Signor Pantaleo Roca.

Il Signor Mario Visentini ha a questo riguardo dedotto che *«l'art.46 comma 1 del Regolamento LND prevede che le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'associazione Italiana Allenatori Calcio».* Tuttavia, l'accordo sottoscritto in data 1 agosto 2016 dalla Società A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD e dal Signor Pantaleo Roca nulla prevede sul rimborso chilometrico facendo generico riferimento a *«rimborso di spese/indennità di trasferta».*

Pertanto, le parti hanno deciso di non avvalersi dell'accordo tipo fra Società aderenti alla lega nazionale dilettanti e allenatori in cui il rimborso spese costituisce una voce separata rispetto al premio di tesseramento annuale e sono indicate, in modo chiaro e puntuale, le modalità di conteggio delle stesse. Pertanto, quanto asserito è privo di pregio e non merita accoglimento soprattutto ove si consideri che la detta Società A.C. Delta Calcio Rovigo S.r.l. SSD si è impegnata a fornire al Signor Pantaleo Roca, nell'accordo sottoscritto in data 1 agosto 2016, vitto e alloggio presso l'hotel Europa, sito in Rovigo.

Da tutto quanto sopra esposto discende la responsabilità del Presidente deferito a cui fa seguito la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.

Il Dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere a:

- Signor Mario Visentini: 2 (due) mesi di inibizione;
- SSD AC Delta Calcio Rovigo: l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMORGESE DOMENICO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Virtus Noicattaro – già ASD Rutigliano), SOCIETÀ ASD VIRTUS NOICATTARO (già ASD Rutigliano) - (nota n. 6176/266 pf17-18/GP/AS/ac del 18.01.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

- il Signor Domenico Lamorgese, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano);
- la Società ASD Virtus Noicattaro,

per rispondere:

il Signor Domenico Lamorgese della violazione di cui all'art. 10, comma 3-*bis*, CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la documentazione relativa all'importo iscrizione per euro 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per euro 10.000,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

la Società ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano), della quale il Signor Domenico Lamorgese era, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante, a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, CGS, della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Domenico Lamorgese: 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- per la Società ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano): l'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalla segnalazione effettuata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio Dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) in data 5 ottobre 2017 che la ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano), e per essa il suo legale rappresentante *pro-tempore*, non ha depositato, entro il termine del 11 luglio 2016, la documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di calcio a 5 serie A2 stagione sportiva 2016/2017. In particolare, la detta Società ha omesso di depositare: (i) la documentazione attestante il pagamento dell'importo di euro 8.450,00 a titolo di iscrizione al campionato di cui sopra (punto A4 del C.U. n.850/2016),

nonché (ii) l'avvenuto rilascio della fideiussione per l'importo pari a euro 10.000,00 (punto A5 del detto comunicato).

Da tutto quanto sopra esposto discende la responsabilità del legale rappresentante *pro-tempore* deferito e la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:

- a Signor Domenico Lamorgese: 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- a ASD Virtus Noicattaro (già ASD Virtus Rutigliano): l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

[147] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMO [all'epoca dei fatti Presidente della Società FC Grosseto SSD ARL], SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL - (nota n. 6069/300 pf17-18GC/GP/ma del 16.01.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 16.1.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Massimiliano Pincione, all'epoca dei fatti Presidente FC Grosseto SSDARL, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 84, punto a), del 12.8.16 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 13.9.2015 e nella propria qualità di legale rappresentante della menzionata Società, un accordo economico con il Signor Pietro Rubino, all'epoca dei fatti Allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, avente ad oggetto l'acquisizione, per la stagione sportiva 2016/17, delle prestazioni professionali di quest'ultimo soggetto quale allenatore in 2^a della prima squadra della citata Società partecipante, per quella stagione sportiva, al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 12.500,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 10.000,00) fissato per gli Allenatori dilettanti, partecipanti per la ridetta stagione sportiva 2016-17 al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), dal citato C.U. n. 84, punto a), del 12.08.16 della L.N.D., nonché la Società FC Grosseto SSDARL, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 CGS, in relazione alle condotte contestate al primo.

Nel termine prescritto i deferiti non depositavano memorie.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso come da dispositivo.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

É in atti il contratto con il quale la Società FC Grosseto, nella persona del suo Presidente Pincione, e l'allenatore Rubino stabilivano per la stagione 2016-2017 un premio di

tesseramento annuale pari a € 12.500, previsione quest'ultima il cui adempimento ha costituito oggetto di controversia in sede arbitrale.

Pacificamente per la stagione indicata era al contrario previsto un premio massimo di € 10.000, con conseguente illiceità della previsione contrattuale voluta dagli odierni deferiti e dal Rubino. Tanto basta per ritenere sussistente la violazione contestata e fondato il deferimento nei confronti del Presidente della Società, materiale sottoscrittore del contratto contestato, e della Società medesima per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle condotte del presidente e del tesserato, per il quale si è proceduto separatamente.

Il Tribunale ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare al Signor Massimiliano Pincione la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società FC Grosseto SSDARL la sanzione di € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda.

[163] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl (vincolo sottoscritto il 30.8.2013 con scadenza 2019) - (nota n. 7480/105 pf 17-18 GC/GP/ac del 16.2.18)].

Il deferimento

Con provvedimento del 16.2.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Davide Castelli, tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe S.r.l. per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 33, comma 2, delle NOIF, perché, non rispondendo alla convocazione della Società di appartenenza del giugno 2017, non si presentava nelle sedi indicate per effettuare il ritiro precampionato per la stagione sportiva 2017-2018, così disertando l'attività di addestramento ed agonistica ed in tal modo si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale per tesserarsi con la Società spagnola del Villareal; condotta reiterata e specifica, in ordine alla quale il deferito era già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definito con applicazione della sanzione *ex art.* 23 CGS (di cui al C.U. n. 27/TFN17-18).

Nel termine prescritto il deferito depositava memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del deferimento per difetto di potere in capo al Procuratore Federale ovvero comunque di *potestas iudicandi* del TFN, ovvero - ancora - per violazione dei termini prescritti e rilevando, nel merito, l'infondatezza dello stesso.

Il dibattimento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento e per l'irrogazione nei confronti del Castelli, della sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e da estendersi in ambito UEFA e FIFA oltre all'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).

Il difensore del deferitosi è riportato integralmente alle memorie difensive.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Vanno preliminarmente esaminate le questioni attinenti la dedotta inammissibilità del deferimento, sollevate dalla difesa nella memoria in atti.

Quanto alla lamentata illegittima ingerenza della Procura Federale nella vicenda per cui si procede, rileva il Tribunale che l'obiezione difensiva non coglie nel segno. Le norme vigenti attribuiscono infatti all'organo Federale il potere di attivarsi, con le facoltà previste dal CGS, ove si ritengano sussistere fatti e condotte sussumibili nelle fattispecie di rilevanza disciplinare anche in relazione alle previsioni contenute nelle NOIF. Tanto basta per ritenere non avulso dall'ordinamento, e dunque ammissibile, il deferimento.

Quanto poi alla pretesa insussistenza della potestas iudicandi di questo Tribunale, vale solo la pena sottolineare come, sulla scorta del deferimento formulato dalla Procura Federale, le condotte contestate al calciatore Castelli non assumano affatto, come paventato dalla difesa, mera natura contrattuale risolvendosi - nell'ipotesi accusatoria - in una violazione dei principi fondanti l'ordinamento sportivo, violazione per la quale sussiste pacificamente la giurisdizione di codesto Tribunale. Ciò assorbe, evidentemente, anche la censura sub 3 della memoria in atti, atteso che oggetto del presente giudizio è (proprio) il rilievo disciplinare, ritenuto dalla Procura Federale all'atto del deferimento, della condotta tenuta dal calciatore. Con la conseguenza che le forme dell'esercizio dell'azione disciplinare sono state correttamente osservate.

Nel merito, ritiene il Tribunale che il deferimento meriti accoglimento.

Risulta pacifico che a seguito di rituale convocazione in data 28.6.2017, il deferito non si sia presentato presso il luogo indicato dalla Società Albinoleffe s.r.l., per la quale risultava ancora tesserato, al fine di dare inizio alla preparazione atletica per la stagione calcistica 2017-2018.

Risulta altresì in atti come l'assenza del calciatore non fosse stata preceduta da alcuna comunicazione di impedimento e/o di diversa natura. Semplicemente egli, con comunicazione del 11.7.2017 dopo essere stato convocato, contestava alla Società la sussistenza di un "vincolo di tesseramento od altro obbligo giuridicamente rilevante".

Si apprendeva quindi, da parte della Società Albinoleffe, l'avvenuto trasferimento del deferito in Spagna, finalizzato al trasferimento del calciatore per la Società del Villareal. Trasferimento che, nell'ambito di un complesso contenzioso innanzi agli organi della F.I.F.A., veniva autorizzato in via provvisoria con provvedimento del 21.9.2017.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal deferito nei confronti della Società Albinoleffe, cui risulta legato da un contratto pluriennale avente scadenza il prossimo 2019 (circostanza peraltro ammessa anche nella memoria difensiva in atti) concreti la violazione contestata sotto il profilo della frustrazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e risulti dunque rilevante *ex art. 1bis*, comma 1, CGS.

Non vengono affatto in rilievo nel caso di specie i principi generali citati nella memoria difensiva, per quanto in astratto condivisibili, attinenti la libertà personale, di associazione e movimento o il principio di uguaglianza. E ciò per l'ovvia ragione per cui non si tratta in questa sede di stabilire se il deferito avesse o meno la libertà di "associarsi", per citare l'espressione della

difesa, ad una Società straniera, “dissociandosi” da quella italiana; quanto piuttosto di giudicare se le modalità attuative di quella ipotizzata e presunta volontà, peraltro mai neppure formalizzata alla Società Albinoleffe, e consistite nel non onorare il contratto in essere disertando senza giustificazione la convocazione per il ritiro precampionato e negando l’esistenza del contratto medesimo, evitando però di dichiarare di essere o di voler giocare altrove, siano conformi ai principi di lealtà, probità e correttezza che devono sempre ispirare l’agire nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

E la risposta a tale interrogativo non più che essere negativa.

Del resto, ad ulteriore conferma della sussumibilità del comportamento tenuto dal deferito nell’ipotesi disciplinare contestata, va sottolineato come al momento del rifiuto di partecipare al ritiro, nel luglio del 2017, il calciatore non fosse ancora neppure vincolato alla Società spagnola, essendo la registrazione -peraltro provvisoria - intervenuta in epoca successiva (settembre 2017).

Risulta in conclusione evidente come, in realtà, la mancata partecipazione al ritiro e il “disconoscimento” operato a mezzo lettera del legame con la Società Albinoleffe, altro non erano se non condotte prodromiche ad ottenere il trasferimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale non può non considerare che il deferito si è reso responsabile di una condotta del tutto analoga a quella oggetto del presente procedimento, in relazione alla quale ha scelto di definire la propria posizione ai sensi dell’art. 23 CGS. E tuttavia, né la sottoposizione al precedente procedimento disciplinare né la sanzione applicata nell’ambito del procedimento stesso a seguito di accordo paiono aver sortito effetto sul deferito che ha pervicacemente insistito nel medesimo contegno.

Si ritiene dunque che la sanzione debba essere individuata come in dispositivo in misura più elevata rispetto a quella già riportata dal Castelli, esclusa la sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura Federale, inapplicabile al caso di specie.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare a Castelli Davide la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica in gare ufficiali e dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria Federale, per gli adempimenti di competenza anche in relazione all’estensione in ambito UEFA e FIFA.

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARATUFOLO DOMENICO [all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Real Team Matera C5], SOCIETÀ ASD REAL TEAM MATERA C5 - (nota n. 6172/263 pf 17-18 GP/AS/ac del 18.1.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 6172/263 PF 17/18 GP/AS/ac in data 18 gennaio 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Sig. Domenico Taratufolo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Team Matera C5, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, la fidejussione per €

10.000,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

2) la Società ASD Real Team Matera C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Signor Domenico Taratufolo e la ASD Real Team Matera C5 non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 22 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. **Domenico TARATUFOLO** la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) e per la **ASD REAL TEAM MATERA C5** la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 05/10/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha segnalato alla Procura Federale che la Società ASD Real Team Matera C5 non ha provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, la fideiussione per € 10.000 (punto A5).

Il C.U. n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5 prevede che "l'inosservanza del termine perentorio del 11 luglio 2016 (...) anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva".

In presenza della chiara prescrizione di cui al punto A5 del CU 850/2016 ed a fronte dell'evidente violazione formale del termine, incombeva sull'incolpato l'onere, non assolto, di fornire la prova contraria ovvero l'avvenuto, tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma di €. 10.000,00, oppure l'adozione di idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

I deferiti, peraltro assenti all'odierna riunione, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi congruamente e sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Taratufolo Domenico risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Real Team Matera C5, di cui il primo era legale rappresentante al momento dei fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Taratufolo Domenico, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Real Team Matera C5, ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TRINGALI ANDREA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Augusta - già ASD Augusta 1986), SOCIETÀ POL. D. AUGUSTA - già ASD Augusta 1986 - (nota n. 6179/262 pf 17-18 GP/AS/ac del 18.1.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 6179/262 PF 17/18 GP/AS/ac in data 18 gennaio 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Sig. Andrea Tringali, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Augusta 1986 (ora POL. D. Augusta) per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la documentazione relativa all'importo iscrizione per € 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per € 10.000 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

2) la Società POL.D. Augusta (già ASD Augusta 1986) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Signor Andrea Tringali e la POL. D. Augusta (già ASD Augusta 1986) non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 22 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Andrea Tringali la sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) e per la POL. D. Augusta (già ASD Augusta 1986) la sanzione dell'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Nessuno é comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 05/10/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha segnalato alla Procura Federale che la Società POL.D. AUGUSTA (già ASD AUGUSTA 1986) non ha provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, la documentazione relativa all'importo iscrizione per € 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per € 10.000 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

Il C.U. n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5 prevede che "l'inosservanza del termine perentorio del 11 luglio 2016 (...) anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva".

In presenza della chiara prescrizione di cui ai punti A4) e A5) del CU 850/2016 ed a fronte dell'evidente violazione formale del termine, incombeva sull'incolpato l'onere, non assolto, di fornire la prova contraria ovvero l'avvenuto, tempestivo deposito della documentazione attestante il deposito dell'importo di iscrizione per € 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per

€ 10.000 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

I deferiti, peraltro assenti all'odierna riunione, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi congruamente e sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Tringali Andrea risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società POL.D. AUGUSTA, di cui il primo era legale rappresentante al momento dei fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Tringali Andrea, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società Pol. D. Augusta, ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

(162) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 7024/255 pf 17-18 AA/ GP/mg del 7.2.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 7024/255pf17-18/AA/GP/mg in data 7 febbraio 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Carbone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Dal Torriente Mario, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 5 del 20.7.2017 (ricorso n. 182/67), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il Signor Carbone Giuseppe e la US Palmese ASD non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 22 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Carbone Giuseppe la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la US Palmese ASD la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente s.s. oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

È comparsa l'Avv. Annalisa Roseti, difensore del Signor Carbone Giuseppe e della US Palmese ASD, la quale ha prodotto la "attestazione avvenuto pagamento s.s. 2016/2017", evidenziando

il corretto operato del sodalizio sportivo. Il legale dei deferiti ha concluso chiedendo il loro proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento non può essere accolto.

Il sodalizio sportivo, attraverso il proprio legale, ha dimostrato di aver corrisposto all'allenatore la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 5 del 20.7.2017 (ricorso n. 182/67), provvedendo all'accredito nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Con la menzionata dichiarazione, la cui originalità non è stata disconosciuta dalla Procura Federale, il Sig. Dal Torrione Mario ha dichiarato "...di essere stato integralmente pagato in data 17.8.2017 dall'US Palmese ASD per l'importo pari ad € 9.018,00".

Non può sorgere alcun dubbio in ordine alla data della dichiarazione, in quanto la stessa reca un visto per autentica della firma del Sig. Dal Torrione Mario, apposto dal Comune di Palmi in data 17.8.2017.

Alla luce di quanto sinora esposto, questo Tribunale deve respingere l'odierno deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti ascritti.

(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUNARDI CIRO (Calciatore attualmente tesserato per la Società ACD Atletico Marginone 1990), KABASHI ELVIS (Calciatore attualmente svincolato) - (nota n. 6158/144 pf 17-18 GM/GP/sds del 18.1.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato che, con riferimento ad entrambe le posizioni degli odierni deferiti, non sono andati a buon fine sia la notifica dell'atto di deferimento che quella relativa all'atto di convocazione dinanzi questo Tribunale, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti di Lunardi Ciro e Kabashi Elvis.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 26 marzo 2018.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
 Roberto Fabbicini